
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Potere certificativo del procuratore: non vale oltre l'Italia.

Il potere certificativo del procuratore di cui all'art 83 comma 3 c.p.c. può essere validamente esercitato soltanto entro l'ambito territoriale del nostro paese, non estendendosi tale potere oltre i limiti dello Stato nazionale e richiedendosi la contestualità delle due sottoscrizioni della parte e del difensore.

Tribunale di Vicenza, sezione seconda, sentenza del 23.7.2013

...omissis...

Al riguardo deve osservarsi innanzitutto che l'attrice opponente non ha prodotto l'originale della procura alle liti, nemmeno a fronte delle espressa eccezione formulata dalla convenuta opposta e nemmeno nel termine concesso per la produzione di documenti di cui all'art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.. Tale rilievo costituisce di per sé causa di invalidità della costituzione dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 165 c.p.c..

A ciò si aggiunga che nel caso di specie si sarebbe comunque in presenza di una procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione con certificazione della autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi dell'art. 83 co 3 c.p.c., effettuata in Francia da un difensore francese e successivamente trasmessa via fax al difensore italiano che ha sottoscritto per autentica la copia teletrasmessa. Ebbene, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito, con indirizzo costante, che il potere certificativo del procuratore di cui all'art 83 co 3 c.p.c. può essere validamente esercitato soltanto entro l'ambito territoriale del nostro paese, non estendendosi tale potere oltre i limiti dello Stato nazionale e richiedendosi la

contestualità delle due sottoscrizioni della parte e del difensore (cfr, ex multis, Cass. 8867/2003; Cass. 5840/2007; Cass. 27282/2008). Ne consegue l'invalidità sia dell'autenticazione effettuata ai sensi dell'art. 83 co 3 c.p.c. dal difensore straniero, privo del relativo potere riservato dalla legge italiana ai difensori abilitati nell'ambito del territorio italiano, che della successiva autenticazione effettuata dal difensore italiano, essendo necessaria la contestualità delle due sottoscrizioni effettuata nell'ambito del territorio italiano. La certificazione apposta dal difensore francese non potrebbe considerarsi valida nemmeno ai sensi dell'art. 83 co 2 c.p.c., ossia come autenticazione di una scrittura privata. L'art. 12 della L. n. 218 del 1995 prevede al riguardo che la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, sia disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella misura in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, in base alla lex loci. Occorre però che il diritto straniero conosca tali istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano (così, ex multis, Cass. 12821/2004 e Cass. 8933/2005). Con riferimento alla autenticazione di una scrittura privata è necessaria quindi la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato sottoscritto in sua presenza. Nella fattispecie in esame, pur riportando la dichiarazione del difensore straniero che la sottoscrizione della parte " è autografa per essere stata apposta in mia presenza", non si può comunque ritenere di essere in presenza di una scrittura privata autenticata. Questo perché non risulta che nell'ordinamento francese i difensori siano muniti del potere di autenticare le scritture private, potere riservato, in tale ordinamento così come nell'ordinamento italiano, alla figura del notaio (ciò quanto meno con riferimento all'epoca della redazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio). Anche la recente legge francese n. 311/2011 (che, in quanto successiva, non sarebbe comunque applicabile al caso in esame), introduttiva del cd. acte d'avocat con attribuzione agli avvocati del potere di certificazione delle scritture private, limita d'altronde gli effetti di tale potere all'ambito dei rapporti tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, con stretto riferimento a coloro che hanno sottoscritto la scrittura privata certificata, non potendosi pertanto comparare gli effetti di tale certificazione alla autenticazione con efficacia pubblicitaria richiesta dall'ordinamento italiano all'art. 2703 c.c.. L'avvocato francese non potrebbe quindi comunque considerarsi pubblico ufficiale con potere di autenticare la scrittura privata.

Al difetto di procura consegue la nullità dell'atto di citazione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione. A sua volta a ciò comporta l'accoglimento della domanda di parte convenuta di dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto. Tutte le altre questioni risultano assorbite.

Sulla base del principio di soccombenza l'opponente deve essere quindi condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività svolta e delle questioni trattate, sia in favore della convenuta opposta che in favore della terza chiamata. La liquidazione avviene sulla base delle tariffe professionali vigenti antecedentemente al D.L. n. 1 del 2012 (che, abrogando le tariffe stesse, ha stabilito all'art. 9 co 3 che le abrogate tariffe continuino ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel

comma precedente, ossia l'intervenuto Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n.140, G.U. 22/08/2012) essendosi la prestazione professionale completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe (si confrontino in tal senso le recenti sentenze Cass., S. U., 12/10/2012 n. 17405 e n. 17406).

p.q.m.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione II[^] civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Federica Fiorillo, definitivamente pronunciando, così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) accertata la nullità della procura e la conseguente nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'improcedibilità del giudizio di opposizione;

2) dichiara che il decreto ingiuntivo n. 2815/2008 emesso dal Tribunale di Vicenza è divenuto definitivo;

3) condanna l'attrice xxx alla rifusione in favore della convenuta xxxx delle spese di lite, che liquida in Euro 7.553,98, di cui Euro 2.500,00 per diritti, Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 53,98 per spese, oltre spese generali, IVA e CPNA come per legge ;

4) Condanna l'attrice xxx alla rifusione in favore della terza chiamata xxxxx delle spese di lite, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 2.500,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPNA come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 12 novembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.